

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 maggio 2024, n. 205

[ID VIP 8950] - Parco fotovoltaico denominato "Francavilla Fontana", della potenza di 27,34 MW con sistema di accumulo di 16 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Francavilla Fontana (BR), Grottaglie (TA) e Taranto. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: EDP Renewables Italia Holding s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni

amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali” dispone all’art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 88471 del 31.05.2023, acquisita in pari data al prot. n. 8734 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell’istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell’Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 9858 del 26.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l’altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l’avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 11003 del 19.07.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 10694 del 14.07.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi ha trasmesso in allegato le osservazioni espresse dal D.A.P. Taranto rispetto alla porzione di progetto ricadente nella sfera di competenza di quest’ultimo.

RITENUTO che:

- l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 8950, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco fotovoltaico denominato

“Francavilla Fontana”, della potenza di 27,34 MW con sistema di accumulo di 16 MVA e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Francavilla Fontana (BR), Grottaglie (TA) e Taranto, in oggetto epigrafato, proposto dalla società “EDP Renewables Italia Holding” S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 8950

Tipologia di progetto: Agro-fotovoltaico
Potenza: 27.3 MW
Ubicazione: Comune di Francavilla Fontana (BR)
Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

In riferimento al progetto, l'area di impianto si sviluppa su un'area complessiva di 33 ettari ricadente nel comune di Francavilla Fontana (BR) in località "Vigna Pe Rito" mentre, il cavidotto MT relativo allo stesso impianto, ricade nei comuni di Francavilla Fontana (BR), Grottaglie (TA) e Taranto (TA).

Le opere Utente e di Rete, nonché il sistema di accumulo, saranno realizzate interamente nel comune di Taranto (TA).

I terreni interessati dall'intervento, così come individuati presso l'agenzia del Territorio della Provincia di Brindisi, al catasto terreni del Comune di Francavilla Fontana (BR) sono i seguenti:

- Area impianto 1: **Foglio143, particelle 29, 30, 63**
- Area impianto 2: **Foglio 143, particelle 52, 53**

Tutti i terreni su cui saranno installati i moduli fotovoltaici e realizzate le necessarie infrastrutture, risultano di proprietà privata e corrispondono a terreni a **uso prevalentemente agricolo o in ogni caso lasciati incolti. Secondo il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) vigente nel comune di Francavilla Fontana (BR) le aree su cui insisteranno i pannelli fotovoltaici ricadono su Zona "E2" rurale.**



Figura 1 - Inquadramento su Ortofoto area impianto (a sinistra) e area SSE (a destra)

IDONEITÀ DELL'AREA

L'area dell'impianto (Francavilla Fontana (BR)- Foglio143, particelle 29, 30, 63, 52,53) rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

- nell'area interessata **non** sono già installati impianti della stessa fonte **(lett. a)** *L'analisi di Studio non ha evidenziato la presenza impianti fotovoltaici che, per loro posizione, ricadono nello stesso "ambito territoriale" del progetto in esame.* (Elaborato SIA _1 pdf pag.23)
- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica **(lett. b)**.... *Nello stretto intorno dell'area in esame tra le aree industriali dismesse non si riscontrano siti per i quali è necessaria bonifica... Risultano segnalate diverse aree che necessitano di opere di bonifica e/o di controlli, entro i 15 km dai confini di impianto dei siti o delle aree da bonificare* (Elaborato SIA _1 pdf pag.138)
- l'area di progetto **non** coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale **(lett. c)** e **non** coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento **(lett. c)***Il sito su cui si intende realizzare l'impianto ricade in un'area in cui non sono presenti cave attive* (Elaborato SIA _1 pdf pag.151)
- l'area **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali **(lett. c bis)**, società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, **(lett. c bis 1)**;
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici, **(lett. c-ter)**;
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). *Per quanto concerne i beni o le aree a valenza paesaggistica si annovera, a circa 3,43 km il bene censito dal codice PAE0153 un'area denominata "La gravina Lama di Pensiero" (nel comune di Grottaglie).* **(lett. c-ter)**;
- l'area di progetto è **classificata come area agricola (Zona "E2" rurale) (lett. c-ter verifica n.1)**;
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale **(lett.c-ter n.1)** e, **non coincide** con una cava o una miniera **(lett. c ter n.1)**, **non risulta interna** a impianti industriali e stabilimenti **(lett.c-ter n.2)**; **non** è racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento **(lett. c ter n.2)**; **non** è **adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri **(lett. c ter n.3)**.

L'idoneità dell'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021, l'idoneità dell'area, pertanto, non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater** si evidenzia che:

- l'area del progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici e **non è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136, D.lgs. n.152/2006.

❖ **L'area è idonea ai sensi dell'art.20, co.8, lett. c-quater**

Verifiche ai sensi del RR 24/2010


L'area dell'impianto proposto **NON ricade** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, (fig. 2.- fig.3)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Aree Non Idonee

<ul style="list-style-type: none"> Aree Protette Nazionali-Regionali Parco Naturale Regionale Beni Culturali con 100 m (parte II, D.Lgs. 42/04) Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/04) Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/04) Fiumi Torreni e corsi d'acqua fino a 150 m Boschi con buffer di 100 m Zone archeologiche con buffer di 100 m Tratturi con buffer di 100 m Coni Visuali Coni visuali (10 Km) 	<ul style="list-style-type: none"> P.A.I. Pericolosità idraulica MP AP Pericolosità geomorfologica PG2 PG3 Rischio R3 R4 P.U.T.T./D. Ate B Grotte con buffer di 100 m Lame e gravine Versanti
--	--

Figura 2 - Inquadramento area impianto e Aree non Idonee




Figura 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME
		Campo Agrivoltaico
Aree naturali protette nazionali e regionali		Non ricade ¹
Zone umide Ramsar		Non presente
Siti di importanza Comunitaria		Non presente
Zona protezione Speciale - ZPS		Non presente
Important Birds Area – IBA		Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità		Non presente
Siti Unesco		Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)		Non ricade
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)		Non ricade
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non ricade
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non ricade
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non ricade
	Boschi +buffer di 100m	Non ricade
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non ricade
Aree a pericolosità	Tratturi + buffer di 100m	Non ricade
	idraulica	Non presente
	geomorfologica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale	Ambito A	Non presente
Tematico per il Paesaggio	Ambito B	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km		Non presente
Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m		Non presente
Coni visuali		Non presente
Grotte		Non presente
Lame e Gravine		Non presente
Versanti		Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità		Non presente

Tabella 1 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

Si rileva tuttavia che in prossimità dell'area di impianto e della SSE sono presenti alcune aree censite nella specifica cartografia quali "immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico" (Art. 136 del D.lgs. 42/04).

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso dei cavi MT di impianto si evidenzia che le Interferenze con area appartenente alla **rete tratturi sono mitigate** prevedendo l'attraversamento con una TOC (trivellazione orizzontale controllata) ad una profondità minima di 2 m sotto il manufatto esistente, in modo tale da non avere alcun **impatto sulla sede del tratturo** o da non causare alterazioni del paesaggio attuale (fig.4- rete tratturi)

1 Dall'analisi della cartografia si evidenzia che l'area di progetto lambisce i tematismi



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Classificazione del Quadro D'Assetto nei Contesti Extraurbani di Comuni non dotati di PCT (Piano comunale dei Tratturi)

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
73	Tratturo	Martinese	Francavilla Fontana	A



Figura 4 - Stralcio dell'Elaborato del PPTR – Rete Tratturi



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.




Figura 5 - Area di Impianto PPTR aggiornato alla DGR 1972/2023



Figura 6 - Area Cavidotti PPTR aggiornato alla DGR 1972/2023




DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Dall'analisi della posizione dell'impianto in relazione ai beni tutelati, secondo il PPTR aggiornato con la DGR 1972/2023, si nota che nelle vicinanze dell'area dell'impianto e della SSE esistono zone registrate nella cartografia specifica come "immobili e aree di notevole interesse pubblico" (Art. 136 del D.lgs. 42/04), come evidenziato dalla documentazione fornita dal committente.

N5b



- | | |
|---|---|
| Impianti F.E.R. (6 km) | Aree Tutelate per legge (art. 142 D.Lgs.42/'04) |
| Fotovoltaico (Realizzato) | Boschi con buffer di 100 m |
| Serra Solare (Realizzato) | Tratturi con buffer di 100 m |
| AVA (Raggio 2.785 m) | P.A.I. |
| Confini di Impianto | PG2 |
| Recinzione di impianto | PG3 |
| Area di Impianto | MP |
| Aree Non Idonee | AP |
| Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/'04) | P.U.T.T./p. |
| | Ate B |
| | Lame e gravine |

Figura 7 - Carta delle aree non idonee FER



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato, paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti **non mostra** una chiara adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS). Una verifica condotta sul sito: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 non ha rivelato la presenza di certificazioni di alcun genere per la società menzionata;
- b) **è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) **è presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza tale tra le file le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, che consente la movimentazione dei mezzi meccanici per la gestione delle attività di coltivazione del terreno. L'area ha attualmente una destinazione d'uso agricolo secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio,
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **è assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non prevede** il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui sopra che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte delle regioni e delle Amministrazioni centrali.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico.

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione allegata al progetto si evince che per l'area di progetto non risultano attive pratiche comunitarie per l'acquisizione di contributi e non ci sono in atto procedure di coinvolgimento delle aree in pratiche di conferimento ad organismi responsabili di produzioni di qualità.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

“Si fa presente che tali superfici non risultano legate ad alcun accordo e non risultano attive pratiche comunitarie per l’acquisizione di contributi quali, in via esemplificativa, biologico, OCM, ecc... e gli attuali proprietari, prima di cedere i loro terreni, non hanno in atto alcuna procedura di coinvolgimento delle aree in pratiche di conferimento ad organismi responsabili di produzioni di qualità.” (Elaborato SNT_pdf pag.35).

Paragrafo 16.5

Gli interventi di mitigazione previsti per la realizzazione del parco fotovoltaico saranno finalizzati, quindi, alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto.

Dalla documentazione si rileva che l’intervento non da impatti sull’habitat sotto l’aspetto agricolo e forestale e l’impatto potenziale risulterebbe positivo per le seguenti ragioni:

- la struttura di sostegno dei moduli, vista l’altezza e l’interasse, consentirebbe la penetrazione di luce ed umidità e permetterebbe la intercettazione dell’acqua piovana, limitando l’effetto pioggia battente con riduzione del costipamento del terreno;
- la falciatura periodica dell’erba, potrebbe evitare un’eccessiva evaporazione del terreno, e facilitare la nidificazione e la crescita della fauna selvatica;
- la presenza dei passaggi agro-faunistici, come evidenziato da planimetria di progetto, consente l’attraversamento della struttura da parte della fauna creando dei corridoi ecologici di connessione, che consentono di mantenere un alto livello di biodiversità, e, non essendo praticabile l’attività venatoria, creando un habitat naturale di protezione delle specie faunistiche e vegetali; (Elaborato SNT_pdf.pag.37)

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte siano **compatibili solo** in parte con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale (**Misure di mitigazione e compensazione**).

AGRIVOLTAICO

Il progetto la cui documentazione si riferisce al luglio 2022 **NON include** un elaborato specifico nel quale verificare il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida emesse nel Giugno 2022.

Le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 hanno definito i requisiti minimi che debba avere un impianto per poter essere definito agrivoltaico. Tali requisiti, intendono garantire la contemporanea continuità dell’attività agricola e/o pastorale, e al contempo, un’efficiente produzione energetica.

In particolare, possono essere definiti i seguenti requisiti:

- **Requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi.

Il requisito A intende verificare se la progettazione dell’impianto agrivoltaico garantirà l’attività agricola nell’area di intervento e la contemporanea efficiente e sinergica produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale requisito è controllato mediante l’applicazione di due parametri:

- Superficie minima coltivata (A.1);
- Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (A.2).

Si fa notare che superficie complessiva dell’area è di circa 33,00 ettari. La parte utilizzabile in termini agricoli risulta essere pari a circa 28.44 ettari, corrispondente al 76.36% della superficie totale agrivoltaica. La parte inerbata sotto le strutture risulta essere pari 8,12 ha (21,8%).) (*Relazione Agronomica pag. 98*).

- Paragrafo 2.3-A.1 → **Superficie minima per l’attività agricola**

Il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico deve essere destinato all’attività agricola nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA):



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Sagricola $\geq 0,7Stot$

Sagricola = 76.36% > 70% della superficie totale;

- Paragrafo 2.3-A.2 → **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)**
Per garantire l'attività agricola all'interno dell'impianto agrivoltaico, è stato impostato un limite massimo di superficie complessiva coperta dai moduli pari e/o inferiore al 40%:

LAOR $\leq 0,40$

dove per LAOR (Land Area Occupation Ratio) si intende il rapporto tra la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (*Spv*) e la superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico espressa in % (*Stot*).

LAOR = 21,8% < 40%

Come emerge, **il requisito A.1 è soddisfatto.**

Il requisito A.2 risulta ampiamente soddisfatto.

- **Requisito B:** Il sistema agrivoltaico è esercitato, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

Il requisito B intende verificare la continuità dell'attività agricola nell'area di intervento e la producibilità elettrica dell'impianto stesso rispetto ad uno standard di riferimento. Il soddisfacimento di tale requisito viene controllato mediante l'applicazione di tre parametri:

- Esistenza e resa della coltivazione (B.1a);
 - Mantenimento dell'indirizzo produttivo (B.1b);
 - Producibilità elettrica minima (B.2).
- Paragrafo 2.4 B.1a). **L'esistenza e la resa di coltivazione**
La verifica del requisito B.1 può essere effettuata attraverso l'analisi dei parametri legati al valore della Produzione Standard (PS), quale valore indicativo sulla dimensione e orientamento tecnico-economico (OTE) dell'azienda agricola e/o zootecnica. Questi criteri di classificazione sono dei parametri istituiti in ambito comunitario con il Reg. CE n.1242/2008 e rilevati in ambito nazionale, attraverso la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA). Il compito della RICA è quello di soddisfare i bisogni informativi della UE per la definizione e la valutazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC).
 - Paragrafo 2.4 B.1b) **Il mantenimento dell'indirizzo produttivo** Le linee guida in materia di impianti agrivoltaici raccomandano il mantenimento dell'indirizzo produttivo esistente, ivi presente, all'interno dell'area di progetto. Attualmente, l'indirizzo produttivo rimarrà pressoché invariato.
 - Paragrafo 2.4-B.2 → **Producibilità elettrica minima** ($FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$)

Non è possibile verificare nella totalità il requisito B in quanto il proponente non riporta nella documentazione di progetto i valori della producibilità dell'impianto in condizioni standard. **Dalla documentazione emerge che l'impianto in questione ha una produzione elettrica specifica pari al 48.186 MWh/anno**

- **Requisito C (Tipo 1):** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.
- **Requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:
 - Monitoraggio del risparmio idrico (D.1);
 - Monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2).



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, non viene fornita documentazione che evidenzi come sarà monitorato il risparmio idrico e come sarà monitorata l'attività agricola.

Il rispetto dei requisiti A e B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come "agrivoltaico". Per tali impianti dovrebbe inoltre essere previsto il rispetto del requisito D.2.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, esaminati gli elaborati progettuali, a seguito della valutazione della documentazione fornita dal proponente si evidenzia che:

- Per l'area risulta verificata l'idoneità ai sensi dell'art.20, co.8, lett. c-quater;
- L'area dell'impianto proposto NON ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Dall'analisi della posizione dell'impianto in relazione ai beni tutelati è bene puntualizzare che nelle vicinanze dell'area dell'impianto e della SSE esistono zone registrate nella cartografia specifica come "immobili e aree di notevole interesse pubblico" e, per quanto riguarda il cavidotto MT dell'impianto, si evidenziano interferenze con il Tratturo Martinese.

Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, riutilizza aree già degradate da attività antropiche, e si integra nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio.

Tali requisiti rappresentano elementi di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera b, c, e.

La realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. Al contrario, il progetto **possiede i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici, aventi lo scopo di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.**